

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 aprile 1997. — Presidenza del Presidente Francesco STORACE. — Intervengono la Direttrice di Tribune e Servizi parlamentari, dottoressa Angela Buttiglione, ed il Direttore dei palinsesti, dottor Giancarlo Leone.

La seduta comincia alle 11,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda la necessità che la Commissione approvi un provvedimento di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive nel periodo elettorale, analogamente a quello che approvò nella seduta del 13 marzo scorso, relativamente al periodo intercorrente tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative del 27 aprile e 11 maggio prossimi. La Commissione deve ora completare la previsione normativa per il restante periodo, ai

sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; dovrà inoltre, come di consueto, assumere deliberazioni che disciplinino direttamente le tribune elettorali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Fa quindi presente che la costante prassi fa registrare la partecipazione, alle sedute nelle quali si esaminano provvedimenti in materia di Tribune, almeno del responsabile per la RAI dell'apposita Direzione. Dà pertanto il benvenuto alla dottoressa Buttiglione e al dottor Leone.

Il relatore per tale provvedimento, senatore Jacchia, ha fatto pervenire una bozza messa a punto dell'apposito gruppo di lavoro, del quale fanno parte inoltre i senatori Baldini e Falomi. Tale bozza è già stata inoltrata a tutti i componenti la Commissione, e risulta del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

che con decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 1997 sono state fissate al 27 aprile 1997, ed all'11 maggio successivo per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

che, in particolare, in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 1993, riguardanti ambiti territoriali quasi del tutto coincidenti con quelli interessati dalle attuali elezioni, la Commissione ha disposto la messa in onda di Tribune anche nazionali; e che analoga opportunità si ravvisa oggi;

visto:

il provvedimento in data 26 febbraio 1997, con il quale il Garante per la

radiodiffusione e l'editoria ha disciplinato per quanto di competenza, ai sensi della legge n. 515 del 1993 citata, la propaganda relativa alle prossime consultazioni amministrative;

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo, nonchè del 14 ottobre 1993, relativi alle elezioni del 21 novembre successivo;

il proprio provvedimento del 13 marzo 1997, di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica nel periodo che precede il termine per la presentazione delle candidature per le prossime elezioni;

il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

dispone:

nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Tipologia delle Tribune elettorali)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 27 aprile e l'11 maggio 1997, la Direzione di «Tribune e servizi parlamentari» della RAI organizza trasmissioni di «Tribune» secondo la seguente tipologia:

a) Tribune regionali con i rappresentanti delle liste concorrenti per l'elezione di Consigli comunali;

b) Tribune regionali con i candidati a sindaco in alcuni comuni, sia nel periodo che precede la consultazione del 27 aprile 1997, sia in quello che precede l'eventuale votazione di ballottaggio, con la formula del «faccia a faccia»;

c) Tribune nazionali, con la formula della conferenza stampa, con i rappresentanti delle forze politiche e parlamentari;

d) Tribune nazionali con i candidati a sindaco in alcune grandi città, sia nel periodo che precede la consultazione del 27 aprile 1997, sia in quello che precede l'eventuale votazione di ballottaggio, con la formula del «faccia a faccia».

Art. 2.

(Tribune a diffusione regionale)

1. Alle trasmissioni di cui al punto a) dell'articolo 1 prendono parte i seguenti soggetti:

a) rappresentanti dei partiti o formazioni politiche che abbiano presentato liste in tutti i comuni e province della Regione nella quale si vota, con il medesimo simbolo e la medesima denominazione;

b) rappresentanti di partiti o formazioni politiche che abbiano presentato liste in tutti i comuni e province della Regione nella quale si vota, e che, pur non avendo il medesimo simbolo e la medesima denominazione, si siano apparentati ai fini della partecipazione alle «Tribune», con dichiarazione apposita da rendere nei modi di cui al comma 3;

c) rappresentanti di partiti o formazioni politiche che, pur non avendo presentato liste in tutti i comuni e province della Regione nella quale si vota, sono tuttavia presenti nelle elezioni comunali di almeno una città capoluogo di provincia, ovvero con popolazione legale superiore a cinquantamila abitanti, ovvero nelle elezioni di almeno un consiglio provinciale.

2. Alle trasmissioni di cui al punto b) dell'articolo 1 prendono parte i candidati a sindaco nelle città con popolazione legale superiore a cinquantamila abitanti.

3. La dichiarazione di apparentamento ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo è resa da almeno un candidato per ciascuna lista che intende apparentarsi, al direttore della sede RAI della rispettiva Regione, o ad altro dipendente RAI da questi delegato, il quale ne

dà comunicazione alla Commissione. La dichiarazione non può essere ricevuta se i sottoscritti non nominano contestualmente un loro rappresentante comune. Essa ha efficacia esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, ed attribuisce all'insieme delle liste apparentate le facoltà che spettano a ciascuna delle liste di cui ai punti a) e c) del comma 1.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune regionali sono delegate alla Direzione delle Tribune e Servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario, o che ne viene fatta richiesta.

Art. 3.

(Tribune a diffusione nazionale)

1. Alle trasmissioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 prendono parte i leader politici di maggioranza e opposizione. Esse consistono in due trasmissioni da trasmettersi in «prima» o in «seconda serata», di 60 minuti ciascuna, dedicate rispettivamente ai temi ed alle problematiche delle città capoluogo di regione ove si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1 hanno la caratteristica di conferenza-stampa. A ciascuna di esse prendono parte una decina di giornalisti individuati dalla Direzione delle Tribune, che si atterrà nella scelta al criterio di rappresentare imparzialmente eventuali, anche implicite, diverse tendenze politiche. A tali trasmissioni non possono essere invitati giornalisti che risultino candidati nell'attuale tornata elettorale, ovvero che siano membri del Parlamento, del Governo o rappresentanti ufficiali di partito.

3. Alle trasmissioni di cui alla lettera d) dell'articolo 1 prendono parte i candidati a sindaco delle città capoluogo di regione. Esse hanno le caratteristiche del «faccia a faccia», e consistono in cinque trasmissioni, ciascuna dedicata ad un diverso capoluogo, da mandare in onda

sulla rete Tre tra le ore 19:50 e le 20:30 circa. Con analoghe modalità, le trasmissioni sono ripetute nell'ipotesi di votazione di ballottaggio.

Art. 4.

*(Illustrazione delle modalità di voto
e presentazione delle liste)*

1. La direzione delle Tribune continua a curare la redazione e la diffusione nazionale dello spot televisivo e radiofonico di cui all'articolo 4 della deliberazione del 13 marzo 1997. Esso dovrà essere trasmesso anche immediatamente prima o dopo le principali Tribune di cui agli articoli 2 e 3 della presente delibera.

Art. 5.

*(Disposizioni riferite a tutte le trasmissioni
RAI)*

1. Nel corso di tutte le trasmissioni radiotelevisive i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche eventualmente citate, nel rispetto delle norme di legge ed in particolare dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, uguale valorizzazione audiovisiva della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

2. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà sempre conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

3. La RAI sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un

controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 6.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 7.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

Art. 8.

*(Ambiti territoriali e temporali
di applicazione)*

1. Salvo diversa e specifica indicazione, le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano a tutte le trasmissi-

sioni RAI, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano dalla data della sua approvazione, sino a tutto il giorno previsto per lo svolgimento di votazioni di ballottaggio. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni possano con applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, in tutto o in parte del territorio nazionale, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative».

Sono inoltre pervenuti, nel termine che era stato stabilito, i seguenti emendamenti:

Alla pagina 2, dopo la voce: «visto», aggiungere la seguente:

«Il documento approvato dalla Conferenza interparlamentare sul partenariato fra uomini e donne svoltosi a Nuova Dehli nel febbraio scorso».

1.

Poli Bortone.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «maggio 1997», aggiungere: «nelle regioni nelle quali è chiamato a votare non meno del% della popolazione».

1.1.

Falomi.

All'articolo 1, comma 1, lettera a) aggiungere le parole: «e provinciali».

1.5.

Bosco.

All'articolo 1, comma 1, lettera b) dopo le parole: «...candidati a...», inserire le seguenti: «a presidente di provincia ed».

1.6.

Bosco.

All'articolo 1, lettera b) sostituire le parole: «in alcuni comuni», con le seguenti: «in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti».

1.12.

Poli Bortone.

All'articolo 1, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sindaco in alcuni comuni», con le seguenti: «Presidente della provincia o a sindaco nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.1.

Falomi.

All'articolo 1, lettera b) dopo la parola: «ballottaggio», aggiungere la seguente: «anche».

1.7.

Paissan.

All'articolo 1, sopprimere la lettera c).

1.3.

Falomi.

All'articolo 1, lettera c) dopo le parole: «tribune nazionali», aggiungere la seguente: «anche».

1.11.

Poli Bortone.

All'articolo 1, lettera c) sostituire le parole: «della conferenza stampa», con le seguenti: «dell'intervista».

1.8.

Paissan.

All'articolo 1, lettera d) sostituire le parole: «in alcune grandi città», con le seguenti: «nei comuni capoluoghi di regione».

1.4.

Falomi.

All'articolo 1, lettera d), sostituire le parole: «in alcune grandi città», con le parole: «nei comuni capoluogo di regione».

1.10.

Poli Bortone.

All'articolo 1, punto d), dopo le parole: «grandi città», sostituire il resto del periodo con: «nel periodo che precede l'eventuale votazione di ballottaggio».

1.9.

Paissan.

All'articolo 2, premettere al testo:

«Il tempo delle tribune a diffusione regionale sarà dedicato per il 70 per cento alle trasmissioni di cui al punto a), dell'articolo 1 e per il 30 per cento alle trasmissioni di cui al punto b) dell'articolo 1».

2.7.

Bergonzi.

All'articolo 2, comma 1, punto a), punto b), punto c) dopo le parole: «in tutti i comuni», aggiungere: «superiori ai 15 mila abitanti».

2.10.

Paissan.

All'articolo 2, al primo comma, lettera a), togliere le parole: «tutti i».

2.3.

Bosco.

All'articolo 2, al comma 1, punto a), sostituire le parole: «nella quale: con «nei quali».

2.1.

Falomi.

All'articolo 2, sopprimere, al primo comma, la lettera b).

2.4.

Bosco.

All'articolo 2, comma 1, punto c), sostituire le parole: «nella quale», con: «nei quali».

2.2.

Falomi.

All'articolo 2, aggiungere la seguente lettera:

«d) Il tempo occupato delle trasmissioni di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 viene suddiviso in modo paritario fra gli aventi diritto a partecipare alle tribune stesse».

2.8.

Bergonzi.

Sopprimere il comma 2.

2.5.

Bosco.

All'articolo 2, al secondo comma, alla fine del capoverso aggiungere: «ed i candidati a presidente di provincia».

2.6.

Bosco.

All'articolo 2 sostituire l'intero comma 2 con: «Le trasmissioni di cui al punto b) dell'articolo 1 dovranno ognuna riguardare un singolo comune. Verrà data la precedenza ai capoluoghi di regione e di provincia e poi, compatibilmente agli spazi disponibili, ai comuni con il maggior numero di abitanti».

2.11.

Paissan.

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma: «Le modalità di svolgimento e la calendarizzazione delle tribune regionali con elenco dei partecipanti verranno comunicate anticipatamente alla Commissione di Vigilanza».

2.9.

Bergonzi.

All'articolo 3 sostituire l'intero comma 1 con: «Le trasmissioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 consistono in interviste ai rappresentanti dei gruppi politici e parlamentari presenti con liste proprie in un numero di comuni che assommino almeno alla metà dell'elettorato chiamato al voto».

3.12.

Paissan.

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: «leader politici», con le parole: «candidati sindaci nei comuni capoluoghi di regione».

3.1.

Falomi.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «prendono parte», inserire: «contemporaneamente».

3.9.

Bergonzi.

All'articolo 3, al comma 1, sostituire la parola: «opposizione», con: «delle opposizioni».

3.5.

Bosco.

All'articolo 3, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «da trasmettersi in 'prima' o in 'seconda' serata».

3.2.

Falomi.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «in due trasmissioni da trasmettersi in prima serata», eliminare le parole: «o in seconda serata».

3.11.

Bergonzi.

All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alle problematiche», aggiungere: «delle grandi città capoluogo di regione», e sopprimere il resto della frase.

3.3.

Falomi.

All'articolo 3, al comma 1, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le rappresentazioni in prima o seconda serata debbono comunque garantire, ai diversi leaders politici, il medesimo audience».

3.6.

Bosco.

All'articolo 3, al comma 1, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le trasmissioni, in funzione degli impegni e della disponibilità dei leader politici, potranno essere registrate e trasmesse anche dalle diverse sedi regionali Rai».

3.7.

Bosco.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

3.4.

Falomi.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

3.13.

Paissan.

All'articolo 3, al comma 3, sostituire le parole: «cinque trasmissioni, ciascuna dedicata ad un diverso capoluogo» con:

«tante trasmissioni quanti sono le città capoluogo di regione».

3.8.

Bosco.

All'articolo 3, comma 3, sostituire l'ultimo periodo: «I confronti avverranno tra i candidati al ballottaggio per la carica di sindaco o presidente della provincia».

3.14.

Paissan.

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma 4:

«Il tempo occupato dalle trasmissioni di cui al comma 1 e comma 3, viene suddiviso in modo paritario fra gli aventi diritto a partecipare alle tribune stesse».

3.10.

Bergonzi.

All'articolo 3, dopo l'articolo 3, aggiungere l'articolo 3-bis: «Per la partecipazione alle trasmissioni di cui agli articoli 1, 2, e 3, indipendentemente dal numero degli abitanti dei singoli comuni, saranno prioritariamente considerate le presenze di candidate in attuazione di azioni positive per incentivare l'elezione di personale politico femminile».

3.01.

Poli Bertone.

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La RAI dovrà garantire la più rigorosa applicazione delle norme della legge n. 515 del 1993 in tema di imparzialità delle trasmissioni radiofoniche e televisive in campagna elettorale».

5.5.

Paissan.

All'articolo 5, all'inizio del comma 1, sopprimere le parole: «nel corso di tutte le trasmissioni televisive».

5.1.

Falomi.

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «i loro responsabili» con le seguenti: «I responsabili del servizio pubblico radiotelevisivo, ...».

5.4.

Bosco.

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «i registi», aggiungere: «delle trasmissioni che, secondo la definizione dell'Osservatorio di Pavia, rientrano nei generi d'intrattenimento e programmi di servizio e altro».

5.2.

Falomi.

All'articolo 5, al comma 1, sopprimere le parole: «eventualmente citate».

5.3.

Falomi.

All'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La Commissione prende atto della decisione della Rai di ricondurre, per la durata della campagna elettorale, alcune trasmissioni di informazione alla responsabilità delle testate giornalistiche, ai fini dell'applicazione del comma 5, articolo 1, legge n. 515 del 1993. L'equilibrio della comunicazione dovrà essere garantita nel modo più rigoroso in questo tipo di trasmissioni».

5.6.

Paissan.

All'articolo 8, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Fino al termine degli eventuali ballottaggi, restano in vigore le disposi-

zioni previste dall'articolo 3 della deliberazione della Commissione del 13 marzo 1997».

8.1.

Falomi.

All'articolo 8, al primo comma, dopo la parola: «RAI» inserire le seguenti: «... e del servizio pubblico gestito dalle emittenti private in ambito ...».

8.2.

Bosco.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi questa mattina, non è pervenuto ad una valutazione univoca del testo e degli emendamenti proposti, e per tale ragione ha valutato opportuno rinviare alla seduta di domani l'esame del merito delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna. Se non vi sono obiezioni pertanto, la discussione prevista

per oggi potrà avere luogo domani, alle ore 13.

Ritiene inoltre che la deliberazione che la Commissione si accinge ad assumere, la quale non concerne esclusivamente provvedimenti in materia di Tribune, ma è anche estesa alla valutazione di questioni giuridiche sottese alla applicazione della legge n. 515 del 1993, ed è suscettibile di fornire indicazioni assai penetranti alla concessionaria del servizio pubblico, finisca con l'assumere natura di vero e proprio indirizzo nei confronti della concessionaria stessa, con le conseguenze che ne derivano, per regolamento, sulla sua votazione finale.

Fa infine presente che in questo caso, peraltro, la Commissione potrà condurre i propri lavori esaminando dapprima gli emendamenti al testo, e successivamente pervenendo alla sua approvazione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.